

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 42 DEL 1934 "MALATTIE PROFESSIONALI (INDENNIZZO DEI LAVORATORI)". (Anno 2024).

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica, ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si rappresenta quanto segue.

La tutela degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in Italia è affidata, per legge, all' INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro), ente previdenziale pubblico, il quale eroga in favore dei soggetti tutelati una serie di prestazioni economiche, sanitarie e di assistenza in regime di esclusività (*prestazioni economiche per inabilità temporanea, per inabilità permanente, rendita ai superstiti, assegno per assistenza, protesi e presidi, ecc.*).

Nel complesso delle attività che l'INAIL svolge regolarmente, si ritrovano anche quelle relative alla prevenzione e più specificamente:

- ridurre il fenomeno infortunistico
- assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio
- garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro
- realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dallo studio delle situazioni di rischio, agli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alla cura, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.

L'assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati e tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall'attività lavorativa. L'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti nell'esercizio dell'attività lavorativa. La tutela è prevista anche per particolari categorie di lavoratori autonomi (ad esempio, titolari di ditte artigiane, soci di società artigiane, coltivatori diretti, ecc.) e per soggetti per i quali non esiste un vero rapporto di lavoro (ad esempio, allievi di corsi professionali, studenti, lavori casalinghi, ecc.).

Allo scopo di contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico, l'**Inail realizza inoltre iniziative di:**

- monitoraggio continuo dell'andamento dell'occupazione e degli infortuni
- indirizzo, formazione e consulenza in materia di prevenzione alle piccole e medie imprese e agli organi di controllo
- finanziamento alle imprese che investono in sicurezza
- ricerca finalizzata alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è attualmente regolamentata dalle norme contenute nel Testo Unico approvato con DPR n. 1124 del 30/6/1965 (*Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*) e successive modifiche ed integrazioni e da altre disposizioni speciali.

Oggetto dell'assicurazione, oltre all'infortunio sul lavoro quale evento lesivo occorso al lavoratore "per causa violenta" e in occasione di lavoro, è la *malattia professionale*.

E' riconosciuta come malattia professionale quella contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni cui i lavoratori sono addetti ed è provocata da una causa lenta e progressiva che agisce anche per molto tempo.

Diversamente dagli infortuni, il cui accadimento è di solito evidente e facilmente individuabile, la malattia professionale non presenta le stesse caratteristiche di notorietà, anche perché in molti casi non determina astensione dal lavoro (ad es. la sordità da rumore); questo implica la determinazione della data precisa in cui la malattia stessa si è manifestata ai vari fini assicurativi.

Al riguardo, l'art. 135 T.U. prevedeva che la malattia comportante astensione dal lavoro dovesse ritenersi manifestata dal primo giorno di completa astensione. Viceversa, la malattia non comportante astensione dal lavoro ovvero manifestatasi dopo la cessazione del lavoro rischioso, si intendeva verificata dal giorno della presentazione all'INAIL della denuncia.

Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 206/1988 stabilendo che se la malattia non comporta astensione dal lavoro si deve considerare verificata dal giorno in cui un fatto, o un insieme di fatti (che di solito coincidono con gli accertamenti del medico di fiducia, o di un ospedale, o di una struttura sanitaria specializzata, ecc.) rendono il lavoratore consapevole, secondo criteri di normale conoscibilità, di essere affetto da malattia di probabile origine professionale incidente sulla sua integrità psico-fisica e,

quindi, lo mettono nelle condizioni di esercitare il suo diritto alle prestazioni assicurative. La rendita deve comunque essere corrisposta dalla data di segnalazione del caso all'Inail.¹

Nel citato Testo Unico (e successive modifiche ed integrazioni), le malattie professionali tutelate sono state elencate in apposite liste (cosiddetto **sistema tabellato**).

La Corte Costituzionale con sentenza n.179/88 ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 del Testo Unico nella parte in cui limitava la tutela alle sole malattie previste nelle tabelle.

Per effetto di tale sentenza è stato introdotto il cosiddetto **sistema misto a liste aperte**, al fine di colmare eventuali vuoti di tutela in relazione a malattie e lavorazioni non comprese nell'elenco.

Tale sistema consente che, al di là delle previsioni tabellari, per le quali vige la presunzione dell'eziologia professionale della malattia, il lavoratore possa con mezzi di **prova** ordinari dimostrare la sussistenza della "**causa di lavoro**" anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle o provocate da lavorazioni non tabellate.

In virtù di quanto previsto dall'art.11 del decreto legislativo 38/2000, (*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144*) le prestazioni sono rivalutate, di norma, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

L'Inail, quale Istituzione competente del settore, con delibera del 29 maggio 2024 (*Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2024*²) ha fissato gli aumenti delle prestazioni economiche nei confronti degli infortunati e dei tecnopatici dal 1° luglio 2024. Si specifica che il coefficiente di rivalutazione da applicare a partire dal 1° luglio 2024 alle retribuzioni prese come base per il calcolo delle rendite e delle altre prestazioni erogate dall'Inail è pari a 1,054 e, di conseguenza, il relativo indice di variazione tra il 2022 e 2023 (media annua) è pari al 5,4%. Dal 1° luglio 2024, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono rivalutati secondo il suddetto coefficiente (1,054), anche l'assegno mensile per assistenza personale continuativa e l'assegno una tantum in caso di morte.

La vigente normativa e le disposizioni giurisprudenziali in tema di Malattia Professionale fondano l'ipotesi di riconoscimento della natura professionale delle malattie denunciate all'INAIL sul sistema cosiddetto "misto", che rende possibile ammettere a tutela, oltre alle malattie specificamente inserite nella tabella di legge, per le quali vige la presunzione legale

¹ Per ulteriori dettagli si rinvia alla circolare Inail 12 maggio 1988, n. 23: *Sentenze n. 179 del 10 febbraio 1988 e n. 206 dell'11 febbraio 1988 della Corte costituzionale. Modifica del sistema di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.*

² <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/decreto-ministeriale-5-luglio-2024-n-111-rivalutazione-settore>

di origine, anche malattie non tabellate per le quali sia possibile provare un'eziologia lavorativa.

Il decreto interministeriale 10 ottobre 2023³ ha approvato la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con decreto interministeriale 9 aprile 2008.

Le nuove tabelle sono state elaborate a conclusione dei lavori di aggiornamento di quelle precedenti da parte della Commissione scientifica, costituita ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Le nuove tabelle conservano la struttura a tre colonne che ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore. Nella prima colonna (MALATTIA) vi è la descrizione nosografica della patologia, nella seconda (LAVORAZIONE) l'indicazione del tipo di esposizione, nella terza (PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITA') viene indicato l'arco di tempo entro il quale la patologia deve manifestarsi dal momento della cessazione dell'esposizione al rischio.

Al riguardo si rappresenta che affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa.

- Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems 10th Revision).
- Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione "lavorazioni che espongono all'azione di...", seguita dall'indicazione dell'agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell'ipoacusia da rumore.
- Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Sul piano operativo, pertanto, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale "tabellata", la presunzione legale d'origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:

- l'esistenza della patologia nosologicamente indicata;
- l'adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;

³ <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-salute-e-sicurezza/normativa/decreto-interministeriale-del-10-ottobre-2023>

- la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L'Inail può superare la presunzione legale d'origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:

- l'assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
- che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;
- che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all'azione dell'agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
- che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
- che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

Le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle sono le seguenti:

- eliminazione nella prima colonna della sottovoce “altre malattie” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi. In definitiva restano tabellate esclusivamente le malattie elencate;
- eliminazione della voce relativa all'Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell'industria e dell'agricoltura. Come peraltro precisato in più occasioni dall'Inail, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrare, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta;⁽⁴⁾
- introduzione del termine “cronico” per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l'azione dell'agente patogeno diluito nel tempo;

⁴ Circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13: *Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.*

- l'aggettivazione “non occasionale” “presente nella precedente tabellazione” è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47, ove si chiarisce che, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione l'adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;
- è stato inserito il termine “maligno” per rafforzare nelle specifiche voci l'esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio mesotelioma maligno). Sono state inoltre inserite le seguenti patologie neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l'epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell'ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni ionizzanti.

Nel caso di una malattia che non risulti inquadrabile ai sensi della predetta tabellazione, la stessa viene considerata non tabellata.

Per tali fattispecie è a carico del lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale, tenendo presente che L'INAIL, comunque, quale Ente assicuratore sociale, nel rispetto della propria posizione di terzietà nel rapporto tra datore di lavoro e assicurato, interviene attivamente nella ricerca degli elementi probatori del nesso eziologico, sia sul versante del rischio sia in termini medico-legali.

L'accertamento medico-legale delle malattie professionali viene attivato dall'invio telematico del certificato medico inoltrato dal sanitario che ha prestato la “prima assistenza” al tecnopatico (D.Lgs. 151/2015) e della denuncia di malattia professionale all'Inail da parte del datore di lavoro (articoli 52 e 53 del T.U., D.P.R. 1124/1965).

L'Istituto, valutato se il lavoratore è soggetto assicurato, procede al controllo dell'eventuale superamento del termine prescrizionale del diritto alle prestazioni. Successivamente, la funzione sanitaria esamina tutti gli elementi necessari ed utili alla evidenziazione/valutazione dell'esposizione al rischio specifico, esprimendosi in termini di diagnosi, dapprima medica ed, infine, medico-legale. L'assicurato, pertanto, viene invitato a visita (nei casi di gravi condizioni del paziente l'accertamento potrà essere effettuato a domicilio) con richiesta di presentare ogni documentazione utile sia alla ricostruzione del rischio lavorativo sia alla valutazione della patologia. Sotto il profilo della diagnosi, visitato l'assicurato, acquisita ed esaminata la documentazione medica (certificazioni, cartelle cliniche, indagini specialistiche già effettuate dal lavoratore ecc.) ed

eseguiti gli accertamenti clinico-strumentali ritenuti necessari, si inquadra nosologicamente la malattia formulando la diagnosi medico-legale.

A ogni buon fine, si elenca il recente quadro normativo vigente, di carattere nazionale, che concorre, nel suo insieme, a dare attuazione alla Convenzione, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi e nel settore marittimo, nonché per l'erogazione delle prestazioni economiche di natura assistenziale e/o indennitaria, soggette a rivalutazione annuale sotto forma di capitale, di rendita o di riduzione della misura contributiva.

In aderenza al suddetto sistema normativo nazionale è stata assicurata l'annuale aggiornamento dei premi assicurativi relativi alle diverse categorie di lavoratori e/o settori di produzione.

- **ANNO 2022**

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura in data 22 gennaio 2022**, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 9 febbraio 2022, al n. 261, concernente *le modalità di attuazione, dal 1° gennaio 2022, dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 66, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 23 novembre 2021, n. 323;*

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2022**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 3 marzo 2022, al n. 459, concernente *“Misura della riduzione, pari al 15,27%, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013, n. 147”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 21 settembre 2021, n. 238;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2022, n. 102**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 30 giugno 2022, al n. 1796, concernente *“Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2022”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 10 maggio 2022, n. 79;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2022, n. 106**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 23 giugno 2022, al n. 224, concernente la *“Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2022”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 10 maggio 2022, n. 89;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2022, n. 108**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 28 giugno 2022, al n. 227, concernente la *“Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura con decorrenza 1° luglio 2022”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 10 maggio 2022, n. 89;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 luglio 2022**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 25 agosto 2022, al n. 2211, concernente *“Riduzione dei premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli artigiani, annualità 2022”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 10 maggio 2022, n. 87;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 143**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 18 agosto 2022, al n. 2170, concernente *“Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2022”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 10 maggio 2022, n. 86;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 settembre 2022**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti l'11 ottobre 2022, al n. 2626, concernente *“Revisione dei premi speciali unitari per l'assicurazione di facchini, barrocciai vetturini ippotrasportatori, pescatori, addetti ai frantoi, candidati all'emigrazione sottoposti a prova d'arte, allievi dei corsi IeFP, soggetti impegnati in attività di volontariato, precettori di Rdc coinvolti in Pu”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 26 luglio 2022, n. 157;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2022**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti l'11 ottobre 2022, al n. 2613, concernente *“Riduzione premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Fissazione Indici Gravità Medi (2023-2025) e misura riduzione per il 2023”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 2 agosto 2022, n. 176;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2022**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 13 dicembre 2022 al n. 3120, concernente *“Retribuzione riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo e data di decorrenza dell'obbligo assicurativo dei lavoratori sportivi subordinati di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 10 ottobre 2022, n. 250.

• ANNO 2023

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 giugno 2023, n. 84**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 luglio 2023, al n. 2061, concernente

la “*Rivalutazione annuale dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2023*”, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 15 maggio 2023, n. 117;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023, n. 88**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 luglio 2023, al n. 2183, concernente la “*Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore agricoltura con decorrenza 1° luglio 2023*”, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 15 maggio 2023, n. 114;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023, n. 89**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 luglio 2023, al n. 2184, concernente la “*Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2023*”, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 15 maggio 2023, n. 114;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2023, n. 105**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 28 agosto 2023, al n. 2345, concernente la “*Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2023*”, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 15 maggio 2023, n. 116;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 ottobre 2023, n. 126**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 6 novembre 2023, al n. 2750, concernente “*Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024. Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85*”, di cui alla delibera del Commissario straordinario dell'INAIL 26 settembre 2023, n. 66.

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2023**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti l'11 dicembre 2023, al n. 2975, concernente “*Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Articolo 1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani. Annualità 2023*”, di cui alla delibera del Commissario straordinario dell'INAIL 26 settembre 2023, n. 64;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 ottobre 2023, n. 132**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 novembre 2023, al n. 2815, concernente “*Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023*”, di cui alla deliberazione del Commissario straordinario dell'INAIL 26 settembre 2023, n. 68;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 31 ottobre 2023, n. 133**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 novembre 2023, al n. 2814,

concernente la *“Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi e degli allievi dei corsi per malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023”*, di cui alla deliberazione del Commissario straordinario dell'INAIL 26 settembre 2023, n. 67;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 novembre 2023**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 28 novembre 2023, al n. 2919, concernente *“Riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2024”*, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL del 26 settembre 2023, n. 65;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2023**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 dicembre 2023, al n. 3026, concernente *“Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Proposta di modifica del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2019 recante la regolamentazione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*, di cui alla deliberazione adottata dal Commissario straordinario dell'INAIL in data 26 settembre 2023, n. 63.

Con particolare riferimento alle malattie professionali e alle connesse sostanze tossiche, si evidenzia che sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute del 10 ottobre 2023**, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 6 novembre 2023, al n. 2764, finalizzato alla revisione delle tabelle professionali nell'industria e nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965 n. 1124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 18 novembre 2023;

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 novembre 2023, n. 141**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 13 dicembre 2023, al n. 3008, concernente l'*“Aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali di cui all'art. 139 del T.U. D.P.R. 1124/1965, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38”*.

- **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2023**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 22 dicembre 2023, al numero 3112, concernente il *“Fondo vittime amianto - articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56”*. La citata norma, di cui il decreto in parola ha stabilito la relativa disciplina regolamentare, si pone in continuità rispetto al sistema di tutela di tipo

indennitario - che si affianca al sistema di tutele riconosciute in materia previdenziale - apprestato dal legislatore italiano per i lavoratori che abbiano contratto patologie asbesto correlate a seguito di esposizione all'amianto nei cantieri navali.

Con riferimento alle tutele previste in ambito infortunistico si segnala, inoltre, che in attuazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, istitutivo del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, è stato adottato il **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca del 25 settembre 2023**, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 16 ottobre 2023, al n. 2643, concernente la definizione dei requisiti e delle modalità d'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, nonché la quantificazione del sostegno economico erogato. Il citato provvedimento ha previsto i requisiti, la quantificazione del sostegno economico e le modalità per l'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, avendo ricompreso tutte le attività di insegnamento e apprendimento tra le attività protette previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per le quali vige una presunzione legale di pericolosità.

Ad ogni buon conto, si comunica che tutta l'attività decretale segnalata ha superato le verifiche di legge da parte degli organi di controllo.